DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DEI SETTORI AGRICOLO E AGROALIMENTARE

Art. 34

Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non e' previsto l'obbligo di ricetta veterinaria. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorita' sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

Versione in vigore dal 27 settembre 2022, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare
Estremi	Legge 28 luglio 2016, n. 154
Titolo	IV — Disposizioni relative a singoli settori produttivi
Capo	IV — Disposizioni in materia di apicoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-e-ulteriori-disposizioni-in-materia-di/art-34-disposizioni-in-materia-di-apicoltura-e-di-prodotti-apistici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it